

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Assidifer – Federmanager, dandosi atto del funzionamento soddisfacente degli accordi esistenti, in particolare per quanto riguarda i processi di ristrutturazione aziendale, in considerazione delle recenti modifiche normative avvenute in materia previdenziale:

Premesso che

1. L'accordo del 31 luglio 2017 prevede al punto 11 "Per i dirigenti che hanno maturato il diritto a pensione, rimane comunque in vigore, come strumento normale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'accordo già sottoscritto fra Assidifer – Federmanager e le società del Gruppo FS in data 18 dicembre 2008."
2. Le modifiche normative – in particolare per quanto riguarda il requisito anagrafico e quello contributivo - rendono l'accordo del 2008 non più adeguato per le finalità per le quali era stato a suo tempo condiviso;


Concordano quanto segue

1. Il presente accordo sostituisce l'accordo del 18 dicembre 2008 e si applica a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Il presente accordo si applica solo nell'ipotesi di risoluzione consensuale concernente i dirigenti che hanno già maturato il diritto alla corresponsione della pensione.
3. Nei casi di cui al precedente punto 2., al dirigente sarà erogata, oltre al trattamento di fine rapporto, una somma aggiuntiva, sostitutiva del preavviso maturato, fissata in misura pari al corrispettivo del preavviso stesso. Inoltre, all'interessato dovrà essere corrisposto un ulteriore importo determinato nel modo seguente:
 - a) Dirigenti per i quali è stata conservata la misura del preavviso maturato alla data dell'accordo 30 ottobre 1998, l'importo aggiuntivo è determinato nel modo seguente:
 - 3 mensilità per i dirigenti con età pari a 62 o 63 anni compiuti;
 - 2 mensilità per i dirigenti con età pari a 64 o 65 anni compiuti;
 - 1 mensilità per i dirigenti con età pari a 66 anni compiuti.
 - b) Dirigenti per i quali non si applica l'accordo di cui al punto a):
 - 5 mensilità per i dirigenti con età pari a 62 o 63 anni compiuti;
 - 4 mensilità per i dirigenti con età pari a 64 o 65 anni compiuti;
 - 3 mensilità per i dirigenti con età pari a 66 anni compiuti.
4. L'accordo relativo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovrà prevedere anche una somma a titolo transattivo, definita dall'Azienda in relazione a specifiche situazioni.

Roma li

16/10/2019

PER IL GRUPPO FS



PER ASSIDIFER FEDERMANAGER

